



**COMUNE DI
SANTU LUSSURGIU**
Provincia di Oristano

**Regolamento comunale
per la disciplina
del Servizio Idrico Integrato**

PREMESSA

Il presente regolamento definisce i rapporti tra il Comune di Santu Lussurgiu e l'Utente del Servizio Idrico Integrato in relazione alla fornitura di acqua per tutti gli usi consentiti nonché per il servizio di fognatura e depurazione.

Titolo I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI GENERALI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore o Comune):** il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato.
- **Carta del Servizio Idrico Integrato:** allegato del contratto di utenza, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Gestore e i singoli utenti, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999, recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato".
- **Servizio Idrico Integrato:** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
- **Utente:** è il consumatore allacciato alla rete, e comunque ogni altro soggetto che richiede al gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato.
- **Contratto di utenza:** si intende il rapporto instaurato tra Utente e Comune per la somministrazione a prestazione continuativa del Servizio Idrico Integrato; in via normale il rapporto si instaura con la sottoscrizione del contratto di adesione, salvo i casi in cui vi sia l'utilizzo di fatto del servizio con regolarizzazione successiva ed efficacia retroattiva.
- **Zona servita da servizio idrico e /o fognario:** è il territorio nel quale esiste una rete idrica pubblica per la distribuzione di acqua ad usi civili e / o una rete fognaria pubblica per usi civili.

Art. 2 - SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Santu Lussurgiu gestisce il Servizio Idrico Integrato in tutto il territorio comunale secondo contratti di fornitura di servizi, alle condizioni riportate nel presente Regolamento che disciplina:

- i rapporti con i clienti;
- l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato.

Art. 3 - TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli altri usi sono ammessi, quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la quantità e la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Il Comune prevede l'adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi.

Il Comune eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e delle potenzialità e condizioni tecniche degli impianti.

Art. 4 - VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Eventuali normative nazionali e regionali, che fossero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

TITOLO II – SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Acque destinate al consumo umano:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.
- **Fornitura idrica:** somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
- **Impianto di distribuzione interno:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore di consumi.
- **Rete di distribuzione esterna:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Comune.
- **Allacciamento:** opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto nell'allegato al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale, la tubazione e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il sistema di misura, il contatore di consumi.
- **Punto di consegna:** delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal contatore di consumi; quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica e determinato da un rubinetto di intercettazione, di proprietà del Comune, inserito in un pozzetto.

Art. 6 - TIPI DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da un contatore.

L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente.

Le forniture di acqua potabile possono essere concesse per usi civili, ai quali corrispondono differenti categorie contrattuali e connesse differenziazioni tariffarie.

Art. 7 - FORNITURE COMUNALI PER USO DI PUBBLICI SERVIZI

Le forniture per uso pubblico riguardano l'erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare esigenze comunali di pubblico interesse quali:

- edifici ed impianti comunali destinati a pubblici servizi o a finalità di interesse pubblico, gestiti direttamente dall'Ente locale;
- fontanelle, bocche d'innaffiamento stradale, giardini pubblici ed idranti stradali.

Art. 8 - DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DESTINATA AD USO PUBBLICO

Salvo specifiche autorizzazioni, è fatto divieto di prelievo dell'acqua:

- dalle fontanelle pubbliche attraverso qualsiasi forma di collegamento, con lo scopo di convogliare l'acqua in altri siti;
- dalle bocche d'innaffiamento stradale e del verde pubblico;

In caso di violazione al presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento.

CAPO 2 – PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO

Art. 9 - RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA

La fornitura idrica è subordinata all'esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo esclusivamente per un insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato alla costruzione e/o all'attività (permesso a costruire o autorizzazione). Per ottenere un allacciamento alla rete idrica o una modifica di quello esistente, l'interessato - secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato - dovrà:

1. presentare regolare domanda al Comune;
2. provvedere al pagamento dei diritti di allaccio.

3. Provvedere al pagamento della relativa cauzione per il taglio stradale, che sarà restituita a ripristino stradale eseguito con le modalità indicate dall'ufficio tecnico del comune.
4. Eseguire i lavori a regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale;
5. Richiedere il collaudo finale dell'allaccio all'ufficio tecnico comunale.

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione amministrativa relativa l'unità immobiliare da servire.

Il Gestore potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.

Tutti i lavori e le relative spese per l'allaccio alla rete sono a totale carico dell'utente che dovrà eseguire i lavori seguendo fedelmente le istruzioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 10 - FORNITURA DEL SERVIZIO CON ALLACCI LUNGO LINEE FORANEE

Gli allacci lungo le linee foranee potranno essere concesse eccezionalmente, previa valutazione idraulica a cura dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 11 - NUOVI INSEDIAMENTI ABITATIVI

Per i nuovi insediamenti abitativi il progetto delle reti idriche e fognarie deve essere approvato dal Gestore.

La presa in gestione da parte del Gestore di nuovi impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato, è subordinato:

1. al parere sul progetto delle opere;
2. alla conformità al progetto delle opere realizzate, attestata da elaborati planoaltimetrici e descrittivi finalizzati ad individuare esattamente le opere realizzate.
3. all'accertamento tecnico positivo delle opere disposte dal Gestore.

I progetti devono essere redatti secondo le prescrizioni riportate nel presente capo e contenere almeno i seguenti elaborati: planimetria generale, profilo longitudinale, particolari costruttivi, relazione di calcolo e verifica idraulica e statica degli impianti.

L'allacciamento delle opere di acquedotto e di fognatura alle reti in esercizio è autorizzato esclusivamente dopo l'accertamento tecnico delle opere realizzate.

Gli impianti devono essere eseguiti su suolo pubblico. Eccezionalmente è consentito l'attraversamento di proprietà private, previa costituzione di servitù di acquedotto permanente sul fondo da attraversare a favore del Gestore, consentendo il libero ed incondizionato accesso al fondo asservito per qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione, ispezione e per qualsiasi necessità tecnica da parte del Gestore.

CAPO 3 – CONTRATTO DI UTENZA

Art. 12 - AVVIO DELLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua potabile è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. Il contratto di fornitura sarà stipulato solamente dopo l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti.

Il Gestore ha facoltà di rifiutare con atto motivato la domanda di fornitura o eventualmente subordinarla a determinate prescrizioni. Le cause di rifiuto possono riguardare:

1. l'assenza delle autorizzazioni prescritte per legge;
2. il mancato pagamento dei diritti di allaccio;
3. il mancato pagamento di insoluti pendenti a carico del medesimo soggetto o di proprio familiare o convivente, salvo il caso sia in corso un piano di rientro;

È fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato.

Laddove si abbia un uso dell'acqua destinato a diverse esigenze, l'utente deve provvedere a stipulare contratti distinti per ogni esigenza e categoria contrattuale, con la posa di contatori distinti; diversamente, il Gestore procederà all'applicazione della tariffa superiore.

Art. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il gestore può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale.

Il gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal gestore.

All'utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

Art. 14 CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto d'utenza è intestato di norma al legale utilizzatore; il titolo in base al quale è richiesto il servizio di fornitura di acqua potabile deve essere attestato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

In caso di morosità pendente, il Gestore potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di visionare l'atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del possesso dell'immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al soggetto richiedente la fornitura.

Nel caso di forniture effettuate a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante della persona giuridica

Nel rispetto dell'art. 5 lettera d della Legge 05.01.1994 n. 36, la fornitura di acqua alle nuove utenze è effettuata, di norma, alle singole unità abitative, intendendo come tali gli appartamenti di civile abitazione ovvero i locali (o insieme di locali adiacenti) adibiti ad attività produttiva di beni o servizi.

Nel caso di insediamenti condominiali, siano essi edifici o villaggi o altre strutture caratterizzate dalla presenza di una rete interna di distribuzione posta in proprietà privata, possono essere stipulati:

1. contratti individuali di utenza a condizione che i contatori siano posti al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, salvo deroghe accordate dal gestore;
2. contratto condominiale concluso con il condominio, in persona dell'amministratore pro-tempore, ed apposizione di un unico contatore generale posto al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, qualora le condizioni tecniche non consentono singoli allacci. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione complessiva effettuata.

Quando la domanda di fornitura è conseguente al frazionamento di utenza principale e questa risulti gravata da morosità, il Gestore subordina al saldo delle fatture non pagate l'attivazione delle nuove forniture derivate dalla separazione.

Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del contatore.

I contratti per la fornitura dell'acqua si intendono a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti.

In casi particolari che dovranno, comunque, essere stati indicati esplicitamente sul contratto stesso, potranno essere disposte forniture con durata prefissata all'interno dell'anno solare e s'intenderanno risolti automaticamente alla scadenza del termine concordato.

Il contratto si risolve di diritto quando siano trascorsi 90 giorni dalla data di sospensione della fornitura, senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo all'interruzione del servizio. Il contratto, inoltre, è risolto per:

1. inagibilità o inabitabilità dell'immobile dichiarata da parte dell'autorità competente;
2. demolizione dell'immobile;
3. revoca dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Art. 15 FATTURAZIONE

Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con letture a cadenza annuale.

Alla determinazione dei consumi vengono applicate le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Municipale.

E' cura dell'utente comunicare al Gestore qualunque variazione relativa all'indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza.

E' fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.

Art. 16 RECESSO

L'utente che intenda recedere dal contratto di somministrazione dovrà presentare regolare richiesta di disdetta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore, e riportando in esso:

1. il numero d'utenza, matricola contatore e lettura finale;
2. tutti i dati necessari per l'individuazione univoca dell'utenza stessa;
3. l'indirizzo ove recapitare la fattura a saldo.

Il Gestore, nei tempi stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, provvederà:

1. alla lettura degli ultimi consumi;

2. alla verifica della rimozione del contatore e alla chiusura della presa ove necessario. L'utente è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore; con la medesima fattura il Gestore provvederà, previo accertamento di eventuali morosità da compensare, all'accredito all'utente dell'anticipazione dei consumi precedentemente versata e all'addebito di eventuali precedenti fatture non pagate. Il titolare dell'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di somministrazione quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile: la mancata comunicazione comporta l'assunzione in solido, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Art. 17 SUCCESSIONE O SUBENTRO NEL CONTRATTO

Non è necessario stipulare un nuovo contratto, a condizione che non vi sia variazione di tipologia d'uso, in tutti i casi in cui la Legge ne consente la successione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente articolo disciplina le successioni ereditarie e le assegnazioni dell'abitazione coniugale in caso di separazione tra coniugi. Gli aventi titolo sono tenuti a comunicare per iscritto al Gestore la variazione nominativa entro 3 mesi dal momento in cui si è verificata l'insorgenza del diritto e dovranno produrre idonea documentazione anche con autocertificazione ove consentito.

Nel caso in cui l'avente titolo non sia interessato alla prosecuzione del servizio, dovrà provvedere alla disdetta dell'utenza: è comunque responsabile di tutte le somme dovute al Gestore per il servizio precedentemente erogato.

Si ha subentro, previa sottoscrizione del contratto, nei casi in cui la presa esistente debba essere utilizzata da nuovo fruitore. Nei casi in cui il nuovo utilizzatore abbia usufruito del servizio senza tempestiva regolarizzazione della sua condizione di nuovo utente saranno applicate le sanzioni. Il nuovo utente sarà tenuto all'adeguamento dell'impianto alle norme tecniche previste dal presente regolamento.

Art. 18 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il Gestore ha facoltà di procedere, alla sospensione della fornitura, nei seguenti casi:

1. ritardato pagamento di quanto dovuto;
2. manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
3. danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore;
4. uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto di somministrazione;
5. rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;
6. rifiuto o impossibilità all'accesso degli incaricati del Gestore per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;
7. difformità degli impianti interni dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
8. difformità dell'allaccio al presente Regolamento;
9. subentro di fatto non regolarizzato.

Nei casi sopraelencati il gestore notificherà all'utente preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 30 gg si procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il gestore notificherà all'utente il preavviso di distacco immediato.

Il Gestore addebiterà all'utente le spese del preavviso, di sospensione e di eventuale riattivazione.

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario di estinguere il proprio debito con il Gestore con il pagamento totale di tutte le spese eventualmente addebitate.

Art. 19 VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale dell'ufficio tecnico redigerà un verbale nel quale saranno indicati la marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale.

Art. 20 EROGAZIONI PROVVISORIE

Per erogazioni provvisorie si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi limitati inferiori all'anno, connessi ad attività occasionali (feste, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.), soggetti alle tariffe di utenze "non domestiche in assenza di quantitativo contrattualmente impegnato".

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per le utenze continuative; l'utente sarà pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la durata della fornitura.

Esse sono inoltre soggette al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

1. alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla immediata interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata tempestivamente entro 10 gg dalla scadenza del contratto;
2. l'utente è tenuto al pagamento anticipato di un consumo presunto stimato in base alle valutazioni effettuate dal Gestore in relazione ai dati forniti dal richiedente.
3. In caso di allacci ad uso cantiere, il contratto avrà durata pari al termine indicato nella concessione edilizia e cesserà automaticamente allo spirare del termine, salvo che l'utente non ne chieda la proroga (entro 30 gg. dalla scadenza) per periodi non superiori a mesi 6.

Art. 21 PRELIEVI ABUSIVI

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità previste dal presente regolamento.

In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato e saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 22 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua e non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore si impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a propria cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

CAPO 4 – NORME TECNICHE

Art. 23 ALLACCIAMENTI

La realizzazione della diramazione stradale (allacciamento del fabbricato alla rete idrica distributrice) e la posa in opera del contatore con i relativi pezzi speciali è di esclusiva competenza dell'utente che dovrà seguire le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale in merito al diametro della tubazione di derivazione dalla condotta principale sino al contatore (tubazione che non dovrà superare di norma i 15 metri), alla scelta dei materiali da impiegarsi, alla posizione del contatore ed alle modalità tecniche di esecuzione. Tutte le opere di prolungamento, potenziamento o diramazione della rete, necessarie per la derivazione dalle condotte e l'adduzione all'utenza, sino al limite della proprietà privata e per la sola parte relativa al suolo pubblico, rimangono di proprietà del demanio comunale anche se costruite a spese e con contributo degli utenti e restano in uso al Gestore, che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.

Tutte le operazioni di manovra, verifica, manutenzione, dalla diramazione fino al punto di consegna sono di competenza esclusiva del Gestore.

Nei tratti di diramazione stradale posti in proprietà privata (sino al contatore incluso, qualora questo si trovi installato all'interno della proprietà privata), tutte le opere di manutenzione, compresi scavi, rinterri, ripristini di opere murarie e stradali, sono a cura ed a carico dell'utente secondo le prescrizioni fornite dal Gestore.

Art. 24 APPARECCHI DI MISURAZIONE

I contatori per la misurazione dei consumi idrici sono acquistati ed installati direttamente dall'utente che ne resta proprietario.

I contatori devono essere posizionati in luogo idoneo, di norma al limite tra la proprietà privata e quella pubblica. Eventuale diversa ubicazione deve essere espressamente autorizzata dal Gestore previa verifica

tecnica. I contatori devono essere collocati all'interno di cassette e posate in opera a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore.

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal personale incaricato dal Comune.

Qualora l'utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compresa tra la condotta stradale e il contatore e le stesse siano valutate attuabili dal Gestore, la relativa spesa è a carico dell'utente e le stesse modificazioni sono eseguite direttamente dall'utente secondo le indicazioni impartite dall'ufficio tecnico comunale.

L'utente:

1. è responsabile del contatore, della sua buona conservazione, dell'integrità dei relativi sigilli, di eventuali danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria;
2. deve comunicare tempestivamente per iscritto al Gestore eventuali manomissioni ed anomalie.
3. ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del contatore, assumendosi l'onere delle relative manutenzioni.

Art. 25 IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna è eseguito a cura e spese dell'utente e resta di sua esclusiva proprietà. Tali opere devono essere eseguite rispettando le norme della buona tecnica, la normativa vigente in materia e le seguenti prescrizioni tecniche generali:

- è vietato collegare direttamente le tubazioni dell'acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
- è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione fra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere qualunque commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza;
- nessuna tubazione dell'impianto può sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzi di smaltimento, pozzi neri o simili;
- l'impianto idrico interno deve essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

CAPO 5 – VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 26 LETTURE, VERIFICHE E GUASTI INTERNI

Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento e, qualora gli stessi si trovino all'interno della proprietà privata, i dipendenti comunali incaricati, pertanto, hanno la facoltà di accedere alla stessa per le periodiche verifiche dei consumi.

Qualora, per fatto imputabile all'utente, non sia possibile effettuare la lettura:

1. l'incaricato lascerà presso il domicilio dell'utente (nella cassetta delle lettere o in luogo comune dell'edificio), una cartolina per la trascrizione dell'autolettura e l'utente è obbligato a comunicare la lettura del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro il termine indicato nella cartolina;
2. nel caso in cui l'impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all'utente, si protragga per un anno, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione idrica;
3. il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta effettuata la lettura del contatore.

Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento, fermo restando la possibilità della sospensione del servizio e l'eventuale risoluzione del contratto, il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.

È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.

Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore, il suo palese imperfetto funzionamento o lo stesso dovesse risultare deteriorato o illeggibile, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore e provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori sono a totale carico dell'utente.

Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente saranno fatturati i consumi in esso. In caso contrario, saranno ricostruiti i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore.

Art. 27 RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI

I locali ubicati sotto la quota stradale devono essere resi stagni in modo adeguato anche attraverso vuoti sanitari, cavedii, impermeabilizzazioni etc, a protezione di eventuali perdite idriche e/ o fognarie e dotati di opportuni sistemi di evacuazione delle acque meteoriche nelle rampe di accesso a detti locali. Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti inconvenienti causati dalla pressione esistente in fognatura. In particolare, nel caso in cui le acque di scarico non possano defluire per caduta naturale, esse devono essere riportate alla quota della rete fognaria pubblica mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente. Pertanto, in assenza di confacenti presupposti infrastrutturali, non è in alcun modo ammissibile la richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni per conseguenza di perdite idriche e fognarie in sede stradale, salvo il caso di fatto doloso o colposo, addebitabile al Gestore.

TITOLO III – SERVIZIO DI FOGNATURA

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio del Comune, le condizioni di uso della pubblica fognatura, la raccolta ed il convogliamento delle acque e degli scarichi nella stessa. Il Regolamento costituisce vincolo su tutto il territorio comunale e all'atto della sua entrata in vigore. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze dell'Azienda Sanitaria Regionale.

Art. 29 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento per le definizioni si fa riferimento al DLgs 152/2006 e successive modificazioni e In particolare:

- **abitante equivalente:** l'A.E. così come definito all'Art. 74, c.1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento;
- **acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- **acque di processo:** acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- **acque meteoriche:** acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- **acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;

- **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- **rete fognaria:** sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
- **scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8" alla parte III del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- **insediamento civile:** uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 30 punto 1.a) del presente Regolamento;
- **nuovo insediamento:** ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- **acque di raffreddamento non a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;
- **acque di raffreddamento a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.
- **fognatura esterna privata:** Il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati.

Art. 30 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in:

1. Scarichi domestici provenienti da insediamenti residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari, che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici.
2. Scarichi assimilati alle acque reflue domestiche che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, le acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, e le altre categorie previste dall'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, È assolutamente vietata l'immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali.
3. Scarichi provenienti da attività produttiva defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo alla produzione sia industriale che artigianale e da servizi che non siano riconducibili ad acque reflue domestiche o assimilate. In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico:
 - nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico sarà considerato di tipo domestico e/o di prima pioggia, se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo domestico se si tratta di scarico comune;
 - nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti.
4. Scarichi di acque meteoriche che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che sono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica secondo quanto stabilito dall'Art. C.7

Art. 31 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi degli insediamenti civili, qualificati domestici o assimilabili a quelli domestici, ubicati in zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore.

Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico, è subordinata alla verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

Per gli insediamenti produttivi, sono obbligati, in zone servite da pubblica fognatura, a scaricare i propri reflui domestici, in pubblica fognatura, se non sono trattati da un impianto di depurazione autonomo.

Le tombature ed i lavandini in dotazione ad autorimesse e corselli, devono obbligatoriamente immettersi nella rete acque nere, è vietata la loro immissione direttamente in pozzi perdenti o nella rete delle acque bianche.

Art. 32 REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

E' vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, s'intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. L'ente autorizzante e il Gestore sono autorizzati ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritengano necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Il Gestore può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura. Per impianto di pretrattamento s'intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento.

Allo scopo di evitare l'eccessiva diluizione dei reflui e problemi idraulici alle condotte fognarie, è fatto divieto di incorporare corpi d'acqua superficiale (fossi irrigui ecc.), nella pubblica fognatura. È compito del proprietario delle reti attivarsi per la sistemazione e l'adeguamento della propria rete fognaria al fine di ottemperare a quanto sopra prescritto.

È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali. Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni del Gestore. Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, il Gestore valuterà caso per caso la possibilità di immissione in pubblica fognatura, tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico.

CAPO 2 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 33 CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (Titolo IV Capo II D. Lgs. 152/2006).

Gli scarichi di tipo produttivo, sono autorizzati dall'Autorità competente previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Gestore, cui compete l'istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico.

L'autorizzazione per gli scarichi di tipo produttivo è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

Nei casi in cui la zona interessata non è servita da pubblica fognatura ma solo da collettore intercomunale, la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa solo al Gestore, che valuta di caso in caso, la possibilità di allaccio e scarico dei reflui diretta nel collettore. Tutti gli allacci diretti nel collettore avvengono in "camerette" esistenti adottando le prescrizioni riportate nel presente regolamento.

Art. 34 CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo.

All'interno della suddetta cameretta, il Gestore, può installare, a spese dell'utente, se trattasi di scarico di tipo produttivo, un sistema di misurazione a contatore ovvero un'ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni del gestore.

La cameretta dovrà essere del tipo rappresentato negli elaborati standard forniti dal Gestore.

Art. 35 ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO

È vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee. In particolare nelle pubbliche fognature **non possono essere introdotte:**

1. sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.;
2. sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
3. qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;
4. sostanze radioattive;
5. scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35° C;
6. sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature.

È inoltre vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:

1. arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e di depurazione;
2. danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e di depurazione, nonché le connesse attrezzature;
3. costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e di depurazione delle acque e dei fanghi;

È vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.

Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, fatto salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, dietro formale autorizzazione del Gestore. Il servizio sarà soggetto alle maggiorazioni tariffarie previste.

Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.

Art. 36 VARIAZIONI O CESSAZIONE DELLO SCARICO

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, come sancito dall'art. 124 comma 12, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nel caso di subentro nell'esercizio dell'attività produttiva, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra al Gestore.

Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il titolare dell'autorizzazione, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione al Comune.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 37 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. alla diffida e contestuale richiesta all'ente autorizzante della sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla richiesta all'ente autorizzante della revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano incidere sulla

corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

CAPO 3 – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 38 ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Di norma tutti i lavori relativi all'allacciamento sono eseguiti dall'utente secondo le indicazioni e le prescrizioni stabilite dal presente regolamento. Le opere di canalizzazione sono in carico all'utente. Per gli impianti di canalizzazione esterna costruiti dall'utente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difforni, il Gestore si riserva, in caso di irregolare funzionamento, di richiedere la loro modifica per adeguarli alle prescrizioni tecniche previste dal regolamento e dalla normativa in materia ambientale.

Nessuno, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, senza una preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente.

Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento all'interno delle proprietà private, sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.

Di norma l'allacciamento è eseguito direttamente dall'utente con spese a proprio carico.

Sono a carico del privato, tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo.

Art. 39 PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi fognari sono soggette a specifico permesso e dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria e dalla seguente documentazione (art. 124, comma 11, D.Lgs. 152/2006):

1. planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000;
2. pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, il condotto fognario di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
3. sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100;
4. i disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;
5. relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:
 - nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
 - indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
 - caratteristiche della fognatura cui lo scarico è allacciato
 - numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto;
 - ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate;
 - caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà;
 - aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative pavimentazioni;
 - volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato,
 - numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani;
 - eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo;

Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche dei liquami scaricati presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

Deve essere sempre richiesta prima l'autorizzazione allo scarico e successivamente il permesso di allacciamento.

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile. Solo in questi specifici casi il permesso di allacciamento costituisce anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Per le unità abitative di modeste dimensioni è sufficiente la presentazione di copia della concessione edilizia unitamente ad una tavola schematica della rete fognaria interna.

Art. 40 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga del Gestore, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca e comunque ogni azienda deve avere un proprio pozzetto di controllo prima dell'immissione dei propri reflui con quelli derivanti da altri insediamenti.

Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni.

È facoltà del Gestore, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.

Art. 41 COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Gestore, può far eseguire prove sulla tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e le buone norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto stesso.

Se il tecnico incaricato del collaudo lo esige, entro un termine di 20 giorni, in forma scritta e motivata può chiedere al proprietario e all'impresa esecutrice che i condotti e le installazioni siano scoperte. Il tecnico incaricato del collaudo deve eseguire e pronunciare il suo giudizio con apposito verbale sottoscritto, nei tempi e nei modi previsti nell'incarico.

Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente gli operai le necessarie apparecchiature e materiali.

Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere.

Il collaudo, sulla base del progetto approvato, è eseguito direttamente dal personale comunale incaricato. terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore.

Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, i medesimi devono essere resi conformi a quanto previsto dal verbale di contestazione entro il termine nel medesimo assegnato.

Art. 42 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

La rete interna di fognatura dei nuovi fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano, separatamente, le acque domestiche dalle produttive e dalle meteoriche.

In caso la fognatura comunale sia del tipo misto, la fognatura interna privata dovrà comunque essere separata, per permettere la separazione delle acque domestiche dalle acque produttive e dalle acque meteoriche.

CAPO 5 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 43 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' DI SERVIZI

Gli scarichi provenienti da insediamenti in cui sono svolte attività di servizi come di seguito dettagliate, sono regolati analogamente a quelli di tipo produttivo. Sono ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, successive modifiche ed integrazioni:

A) stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, depositi di mezzi di trasporto pubblico, depositi di rottami ferrosi e di veicoli destinati alla demolizione

Prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo è obbligatorio realizzare un manufatto che abbia una sezione di sedimentazione, seguita da una sezione di disoleazione ed eventuale filtrazione. La manutenzione deve effettuarsi con la frequenza dedotta dalla dimensione del manufatto: i prodotti estratti (fanghi di fondo/morchia galleggianti) sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

B) Autolavaggi

Devono adottare tutti i trattamenti chimico-fisici, biologici e meccanici (abbattimento dei materiali in sospensione, oli, tensioattivi ecc..) atti a permettere il rispetto allo scarico dei limiti della Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

C) Tinto Lavanderie a secco e umido

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze quali trielina, diluenti e comunque pericolose per il personale addetto alla manutenzione della rete fognaria ovvero nocive al processo di depurazione. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

D) Studi e laboratori fotografici e radiografici

È vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

E) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide - Deposito autotrasporti e logistica

Con provvedimento del Gestore, le cautele da assumere si determinano di volta in volta in funzione delle specifiche esigenze, dimensioni e qualità, al fine di evitare che in fognatura possono pervenire sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di depurazione terminale. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

F) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori

È vietato scaricare in pubblica fognatura scarti solidi di sostanze vegetali o animali. Il terminale del condotto, prima dell'immissione in pubblica fognatura, deve essere dotato di un'apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio del Gestore, una grigliatura fine dei liquami.

G) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze solide, parti di animale, peli, sangue, materiale grossolano ecc. e sostanze grasse che possono coagulare in fognatura ostruendola. Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione secondo le Leggi vigenti. A richiesta del Gestore è obbligo installare una sezione di grigliatura fine e di sedimentazione.

H) Laboratori chimici, fisici o biologici

I reflui relativi agli insediamenti civili dove vi sia la presenza di laboratori chimici, fisici o biologici potranno essere autorizzati soltanto a specifiche condizioni e prescrizioni a cura del Gestore.

I) Carpenterie e officine meccaniche

Le attività che prevedono l'utilizzo di macchine utensili e l'impiego di grassi, emulsioni oleose, refrigeranti e/o lubrificanti devono raccogliere dette soluzioni esauste destinandole in appositi contenitori escludendo gocciolamenti, spandenti e immissioni in fognatura. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Art. 44 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo non domestico, deve essere richiesta all'Autorità competente, previo parere vincolante del Gestore, ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 152/2006, di allacciamento alla fognatura, ottenuta prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.

Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune della depurazione delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'impianto di depurazione.

Ove tra più stabilimenti sia utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata all'Autorità competente, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile presso il Gestore.

Il Gestore provvede ad inoltrare all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione copia della richiesta, attivando l'istruttoria tecnica per l'accertamento dell'ammissibilità dello scarico ed entro 30 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari e trasmette il proprio parere all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione o il diniego sono comunicati al richiedente per iscritto dal Gestore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione

presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora siano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte dell'Autorità competente che del Gestore, il termine di 90 giorni è sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico sia negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, il Gestore è autorizzato a trattenere l'anticipo versato dal privato.

Art. 45 PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.

Qualunque insediamento produttivo intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di allacciamento seguendo la procedura di cui al presente Regolamento.

Successivamente alla richiesta di allacciamento, il rappresentante legale dell'insediamento produttivo deve inoltrare al Gestore che provvederà all'istruttoria, domanda di autorizzazione allo scarico.

Non è consentito dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato.

Il Gestore può promuovere stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di fissare per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Gli insediamenti produttivi possono chiedere al Gestore deroghe ai limiti di accettabilità in fognatura riportati nella tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.. Le deroghe allo scarico non sono mai definitive e possono essere concesse per periodi limitati a fronte di specifiche e motivate condizioni. Resta facoltà del Gestore revocare la deroga, a suo insindacabile giudizio, qualora esigenze tecnico - gestionali lo richiedano.

Le aziende che facciano richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità, trasmettono al Gestore tutti i documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. A seconda della quantità e della sostanza/e richieste in deroga, il Gestore valuta di volta in volta la documentazione integrativa da richiedere.

Il Gestore, può prescrivere alle aziende cui è stata concessa la deroga ai limiti di scarico, l'installazione di un campionatore automatico allo scarico e/o l'installazione di un contatore di portata o di qualsiasi altro strumento che ritenga opportuno per il controllo dello scarico.

Non sono ammessi scarichi contenenti sostanze radioattive, naturali o artificiali.

Art. 46 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento il Gestore può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di autorizzazione allo scarico (vasche di accumulo, sistemi di allarme ecc.), è fatto comunque obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune e al Gestore.

Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l'adozione di misure atte a ripristinare l'efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà addebitata al titolare dell'insediamento produttivo la responsabilità dell'evento stesso, fatta salva la facoltà di applicare comunque le disposizioni di carattere amministrativo imputabile al fatto accaduto. L'onere per qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione, sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile.

Art. 47 TARIFFE – UTENZE PRODUTTIVE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto al Gestore da parte degli utenti, il pagamento di un'apposita tariffa articolata secondo la normativa vigente.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione.

La riscossione della tariffa è effettuata direttamente dal Gestore, che ha facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio.

C.34.7) Per la verifica della quantità di reflu scaricato, il Gestore può prescrivere l'installazione di un contatore di portata non azzerrabile.

Art. 48 ACCESSI ED ISPEZIONI

Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. A seguito di ogni sopralluogo sarà effettuato verbale dello stesso sottoscritto dal personale del Gestore e dal responsabile dell'insediamento o suo delegato.

Art. 49 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E DA ACQUEDOTTO

Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, deve consentire l'installazione a proprie spese di un idoneo apparecchio di misura e registrazione della quantità di acqua prelevata secondo quanto già prescritto dall'Art. C.26 del presente regolamento.

Art. 50 STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO

Per gli scarichi produttivi, in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, il Gestore può prescrivere nell'atto autorizzativo, l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dello stesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Gli strumenti di controllo possono riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo. Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

Se l'utente preleva un quantitativo di acqua notevolmente superiore al quantitativo dichiarato di reflu scaricato, il Gestore impone l'installazione di un contatore di portata allo scarico. In caso che tecnicamente non fosse possibile l'installazione di tale strumento, il Gestore può prescrivere l'installazione di "contaltri" lungo le varie tubazioni o a sua discrezione può utilizzare diversi metodi indiretti di misura.

CAPO 6 – SERVIZIO DI CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE

Art. 51 AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE

II conferimento mediante autobotte presso gli impianti di depurazione del Gestore autorizzati dalle autorità competenti, può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia. La documentazione comprovante tali requisiti deve essere sempre disponibile e data in visione al responsabile dell'impianto prima del conferimento. II produttore e il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52 MODALITÀ DI CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE

II conferimento presso gli impianti autorizzati, a mezzo autobotte, di norma potrà essere effettuato durante le ore di apertura degli impianti di depurazione autorizzati. In caso di emergenze o richieste particolari, il Gestore può autorizzare conferimenti in orari diversi, salvo che ciò non costituisca pregiudizio al processo o corretto funzionamento dell'impianto. È inoltre facoltà del Gestore limitare il quantitativo di reflui in accettazione o non accettare alcun quantitativo, in funzione di interventi di manutenzione, riparazione o in base alle condizioni di processo dell'impianto autorizzato interessato.

Art. 53 CONTROLLI E CAMPIONAMENTI DEI CONFERIMENTI A MEZZO AUTOBOTTE

È facoltà del Gestore effettuare, all'atto del conferimento dei rifiuti liquidi, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi. Prima dello scarico il personale dell'impianto effettuerà una verifica documentale ed una relazione alle caratteristiche macroscopiche del reflu, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi; nel caso in cui il controllo rilevi una palese non conformità del rifiuto conferito, il Responsabile dell'impianto potrà respingere il carico. Per ogni conferimento è facoltà del Responsabile dell'impianto prelevare campioni del reflu prima dello scarico ai fini della verifica dei parametri. In assenza di un dispositivo che consenta il prelievo diretto dall'autobotte, il reflu potrà essere respinto senza responsabilità alcuna del Gestore.

Art. 54 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER IL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE

Per il conferimento dei rifiuti liquidi a mezzo autobotte, l'utente dovrà compilare e sottoscrivere apposito modulo ed effettuare il pagamento del servizio secondo le tariffe vigenti.

Art. 55 INOTTEMPERANZA NEL CONFERIMENTO DEI REFLUI A MEZZO AUTOBOTTE

Il conferimento agli impianti di depurazione autorizzati, a mezzo autobotte, di rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto prescritto dalla normativa vigente e a quanto previsto nel presente Regolamento, comporterà la denuncia immediata alle Autorità Competenti. Qualora il normale esercizio dell'impianto risultasse anche parzialmente compromesso a causa di immissioni di liquami non a norma e si riscontrasse che sono stati conferiti rifiuti e materiali liquidi contenenti prodotti dannosi o comunque diversi da quanto dichiarato, tutte le spese connesse al ripristino del processo depurativo saranno addebitate in solido al trasportatore e al produttore, ferme restando le responsabilità penali che ne dovessero derivare.

TITOLO IV – REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER USO AGRICOLO / ZOOTECNICO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.56 PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito di tutto il territorio comunale, il servizio di approvvigionamento idrico per uso agricolo e zootecnico.

La fornitura di acqua per uso non umano è concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti. Queste ultime forniture possono essere temporaneamente sospese o revocate senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni.

Art. 57 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Il gestore concede erogazioni di acqua non potabile, perché priva di controlli sanitari e di cloratura, normalmente con il sistema a contatore. Concede inoltre erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione incendi e per uso agricolo nei vari punti di prelievo ubicati nel territorio comunale. L'allacciamento dalla condotta comunale al contatore, a cura dell'utente, viene eseguito nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Tecnico del Comune, al quale è affidato l'incarico di provvedere, al collaudo dei lavori finali.

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e il punto di consegna indicato dal Comune.

Le utenze concedibili sono rapportate alla quantità di acqua disponibile e all'esistenza delle condizioni tecniche per la costruzione della rete affinché il servizio possa essere assicurato con regolarità.

Art. 58 SISTEMA DI MISURAZIONE DEI CONSUMI

I contatori per la misurazione dei consumi idrici sono acquistati ed installati direttamente dall'utente che ne resta proprietario.

I contatori devono essere posizionati in luogo idoneo, di norma al limite tra la proprietà privata e quella pubblica. Eventuale diversa ubicazione deve essere espressamente autorizzata dal Gestore previa verifica tecnica. I contatori devono essere collocati all'interno di cassette e posate in opera a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore.

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal personale incaricato dal Comune.

L'utente:

1. è responsabile del contatore, della sua buona conservazione, dell'integrità dei relativi sigilli, di eventuali danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria;
2. deve comunicare tempestivamente per iscritto al Gestore eventuali manomissioni ed anomalie.
3. ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del contatore, assumendosi l'onere delle relative manutenzioni.

CAPO 2 – AUTORIZZAZIONE ALL'USO

Art. 59 RICHIESTA DI FORNITURA

Per ottenere un allacciamento alla rete idrica nell'agro o una modifica di quello esistente, l'interessato dovrà:

1. presentare regolare domanda al Comune dichiarando, tra l'altro, il periodo di utilizzo, la finalità, il numero dei capi di bestiame ed eventuali altri usi compatibili con la portata dell'acqua;
2. provvedere al pagamento dei diritti di allaccio.
3. Eseguire i lavori a regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio tecnico comunale;
4. Richiedere il collaudo finale dell'allaccio all'ufficio tecnico comunale.

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione amministrativa relativa il fondo da servire.

Il Gestore potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta.

Tutti i lavori e le relative spese per l'allaccio alla rete sono a totale carico dell'utente che dovrà eseguire i lavori seguendo fedelmente le istruzioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'utente non deve utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Art. 60 CONTRATTO DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua per uso agricolo o zootecnico è conseguente alla stipula del contratto di concessione ed al versamento delle somme dovute.

Il diritto di allaccio viene concesso ai proprietari ed agli usufruttari dei terreni.

L'acqua è di norma somministrata agli stabili ubicati in zone agricole servite dalla rete idrica per uso agricolo, mediante costruzione di una presa per ogni edificio o area interessata dal diritto di concessione.

In caso di diminuzione della portata dell'acqua, sarà garantita la precedenza nell'utilizzo delle utenze per l'abbeveraggio del bestiame e verranno chiuse quelle per altro uso. Queste ultime utenze verranno riattivate al momento del recupero della situazione di regolarità della pressione dell'acqua.

Art. 61 DURATA DELLA CONCESSIONE

I contratti si intendono stipulati a tempo indeterminato, salvo diversa condizione prevista nel contratto di fornitura.

La facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto, con preavviso di 60 giorni, presentata al gestore che provvede alla rilevazione del consumo, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione.

La riattivazione del servizio, quando è stato apposto un sigillo al misuratore, può essere fatta esclusivamente dal gestore, a seguito della concessione di fornitura all'utente che subentra.

Art. 62 PRELIEVI ABUSIVI

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti ad uso agricolo o zootecnico, se non preventivamente autorizzati dal gestore, sono da ritenersi abusivi.

I prelievi d'acqua sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità previste dal presente regolamento.

In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato e saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 63 DIVIETI

La fornitura di acqua è concessa a uso esclusivo del titolare del contratto di fornitura il quale non può a sua volta cederla a terzi, sotto qualsiasi forma. In tal caso il Comune, salvo preavviso, ha il diritto di risolvere il contratto di utenza.

E' vietato derivare acqua da altri punti di prelievo pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Comune.

E' vietato, in assenza di autorizzazione del Comune, qualsiasi tipo di allaccio sugli impianti di proprietà comunale, per l'utilizzo dell'acqua del troppo pieno delle vasche.

Art. 64 EROGAZIONI PROVVISORIE

Per erogazioni provvisorie si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi limitati inferiori all'anno, connessi ad attività occasionali.

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per le utenze continuative; l'utente sarà pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la durata della fornitura.

Esse sono inoltre soggette al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

1. alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla immediata interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata tempestivamente entro 10 gg dalla scadenza del contratto;
2. l'utente è tenuto al pagamento anticipato di un consumo presunto stimato in base alle valutazioni effettuate dal Gestore in relazione ai dati forniti dal richiedente.

Art. 65 INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

Il gestore declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. eventi naturali, siccità o altro) oppure dovute a guasti d'impianti, o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza.

In tutti i casi di sospensione del servizio il Comune provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare tempestivamente gli utenti interessati.

Il gestore può attivare mezzi alternativi di fornitura, qualora l'interruzione si protragga nel tempo.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Il gestore, in ogni caso, non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua.

Art. 66 CONTROLLI

Il Comune ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o di altro personale da esso incaricato per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in accordo con quanto previsto dal Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per effettuare:

1. letture misuratori;
2. verifica dello stato di conservazione dell'impianto;
3. accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni al misuratore.

In caso di opposizione al controllo o, qualora il gestore lo ritenga opportuno e necessario, previo avviso scritto all'utente, può essere sospesa l'erogazione dell'acqua fino al ripristino ed all'accertamento finale della regolarità del servizio di fornitura. In questo caso l'utente non può vantare alcun tipo di risarcimento o indennizzo.

Art. 67 DETERMINAZIONE DEI CONSUMI

Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento e, qualora gli stessi si trovino all'interno della proprietà privata, i dipendenti comunali incaricati, pertanto, hanno la facoltà di accedere alla stessa per le periodiche verifiche dei consumi.

Qualora, per fatto imputabile all'utente, non sia possibile effettuare la lettura:

1. l'incaricato lascerà presso il domicilio dell'utente (nella cassetta delle lettere o in luogo comune dell'edificio), una cartolina per la trascrizione dell'autolettura e l'utente è obbligato a comunicare la lettura del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro il termine indicato nella cartolina;
2. nel caso in cui l'impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all'utente, si protragga per oltre sei mesi, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione idrica;
3. il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta effettuata la lettura del contatore.

Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento, fermo restando la possibilità della sospensione del servizio e l'eventuale risoluzione del contratto, il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.

È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.

Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore, il suo palese imperfetto funzionamento o lo stesso dovesse risultare deteriorato o illeggibile, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore e provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori sono a totale carico dell'utente.

Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente saranno fatturati i consumi in esso. In caso contrario, saranno ricostruiti i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore.

Art. 68 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con letture a cadenza annuale.

Alla determinazione dei consumi vengono applicate le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Municipale.

È cura dell'utente comunicare al Gestore qualunque variazione relativa all'indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza.

È fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.

Art. 69 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il Gestore ha facoltà di procedere, alla sospensione della fornitura, nei seguenti casi:

1. ritardato pagamento di quanto dovuto;
2. manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
3. danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore;
4. uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto di somministrazione;
5. rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;
6. rifiuto o impossibilità all'accesso degli incaricati del Gestore per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;
7. subentro di fatto non regolarizzato.

Nei casi sopraelencati il gestore notificherà all'utente preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 30 gg si procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il gestore notificherà all'utente il preavviso di distacco immediato.

Il Gestore addebiterà all'utente le spese del preavviso, di sospensione e di eventuale riattivazione.

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario di estinguere il proprio debito con il Gestore con il pagamento totale di tutte le spese eventualmente addebitate.

CAPO 3 – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 70 ALLACCIAMENTO

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione acqua l'utente realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore.

Sarà il gestore a determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore.

Il punto di consegna della fornitura è il contatore (o misuratore) di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura che l'utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.

Art. 71 GUASTI AGLI IMPIANTI

La riparazione di guasti, dalla condotta comunale al contatore, resta a carico dell'utente, che vi dovrà provvedere con urgenza, richiedendo, a lavoro eseguito, il collaudo a cura del servizio tecnico comunale. Il mancato e tempestivo intervento dell'utente per la riparazione dei guasti di propria competenza comporta l'immediata sospensione della erogazione dell'acqua.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione civile e penale in materia, le inadempienze al presente regolamento comportano le sanzioni e le penali di cui agli allegati al presente regolamento.

Chiunque manometta, distrugga o danneggi qualsiasi impianto del gestore è passibile di denuncia penale, fatto salvo il diritto del gestore alla rifusione dei danni e delle relative spese.

Le violazioni che comportano le sanzioni in materia sono accertate e contestate dai soggetti legittimati a norma di legge, nonché dal personale incaricato dal Comune.

Art. 73 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti l'erogazione del Servizio Idrico Integrato; il medesimo costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o di successive modifiche dello stesso.

Art. 74 MODIFICHE AL RAPPORTO

In caso di modifiche alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore ha facoltà di effettuarle impegnandosi a renderle note agli utenti con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 75 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibili si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti in materia.

Con riferimento alle modalità di esecuzione dei vari lavori di allacci, relativi scavi e ripristini, la Giunta comunale, al fine di garantire maggiore efficienza e ottimizzazione della gestione delle procedure e delle attività, con il solo obiettivo di garantire maggiore efficienza nel servizio al cittadino, è autorizzata a modificare il regolamento nella relativa parte, prevedendo ad esempio la presa in carico integrale della realizzazione degli allacci, cambio cantatori etc.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato a)

PRESTAZIONI VARIE


Descrizione	Importo
Diritto di allaccio rete idrica	
Diritto di allaccio rete fognaria	
Chiusura presa ordinaria con conseguente rimozione del contatore	
Riapertura presa ordinaria con conseguente ripristino del contatore	
Chiusura presa per morosità senza rimozione del contatore	
Riapertura presa per morosità	
Sopralluogo a seguito di chiamata per intervento imputabili all'utente	
Sopralluogo a seguito di chiamata per intervento di competenza del gestore	
Diritto di chiamata per danno provocato alle reti pubbliche dall'utente (oltre il rimborso effettivo del danno arrecato)	

PENALI

Descrizione	Importo
Prelievi abusivi rete idrica uso umano	
Prelievi abusivi rete idrica uso agricolo e/o zootecnico o altri usi	
Immissioni vietate e/o che comportino danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione	
Uso improprio e rivendita dell'acqua	
Manomissione e/o rimozione sigillo al contatore	
Opposizione al controllo e/o lettura del contatore da parte del Gestore	

ALLEGATI AL REGOLAMENTO





Allegato b) – Scheda tecnica allaccio idrico




ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato c) – Scheda tecnica allaccio fognario

11



Braga gres 90°



LEGENDA	
1	Tubo in PVC tipo SN - mm 160
2	Sifone in PVC - mm 160
3	Pozzetto passante prefabbricato in c/c
4	Curva in PVC - 45°
5	Braga in Gres 45° con diamazione DN 150
6	Chiusino
In alternativa:	
7	Braga in PVC 45° con diamazione 160 mm
8	Tout-venant bitumato
9	Strato di fondazione
10	Cordonato in c/c 10x20



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU – Provincia di Oristano

Viale Azuni, 62 – C.A.P. 09075 – Centralino 078355191 – protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it

Dati del richiedente (persona fisica)	
Cognome e nome	Codice fiscale
Luogo di nascita	Data di nascita
Indirizzo residenza	Luogo residenza
Indirizzo e - mail	Telefono
Dati del richiedente (persona giuridica)	
Ragione sociale	Partita I.V.A.
Indirizzo sede legale	
Indirizzo e - mail	Telefono
Di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di	
In qualità di (proprietario / usufruttuario etc.)	
Dell'immobile sito in (riportare indirizzo esatto)	
Dati catastali dell'immobile	

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE AD EFFETTURE

- L'allacciamento alla rete idrica comunale per uso domestico
- L'allacciamento alla rete idrica comunale per uso commerciale / artigianale / industriale
- L'allacciamento alla rete idrica comunale per uso agricolo / zootecnico
- L'allacciamento alla rete idrica comunale per (indicare eventuale altro uso) _____
- La modifica dell'allacciamento idrico esistente
- L'allacciamento alla rete fognaria comunale per (indicare tipo utilizzo) _____
- La modifica dell'allacciamento fognario esistente

A tal fine dichiara:

- Di aver preso visione del vigente regolamento comunale;
- Di impegnarsi a sostenere ogni onere relativo la richiesta di concessione in esame;
- Di eseguire l'allaccio secondo quanto previsto dal regolamento comunale e secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale;
- Di richiedere il collaudo dell'allaccio non appena eseguiti i lavori di allaccio;
- Di provvedere al ripristino a regola d'arte del manto stradale.

Allega, altresì:

- Ricevuta di versamento diritti di allaccio;
- Ricevuta di versamento deposito cauzionale per taglio stradale;
- Fotocopia carta d'identità;
- Altro _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare trattamento è Comune di Santu Lussurgiu.

Santu Lussurgiu, _____

Firma
